

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2650

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, STEGAGNINI, CACCIA, BATTISTUZZI, BEL-  
LUSCIO, DI RE, FIORINO, MICELI, ASTORI, BONETTI,  
MELELEO, PELLEGATTA, SAVIO, TEDESCHI, NAPOLI**

*Presentata l'8 marzo 1985*

**Modifiche allo stato giuridico ed all'avanzamento  
dei vicebrigadieri, graduati e militari dell'Arma dei  
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza vuole evidenziare la necessità di dare urgente sistemazione ad una categoria troppo spesso trascurata.

Parlare, infatti, di precariato e di carriere praticamente inesistenti nell'attuale momento storico, che ha visto concretizzarsi l'evoluzione dell'intero sistema dei rapporti di lavoro, è di per sé significativo di quanto disattente e pigre siano state le amministrazioni nei confronti di categorie di dipendenti che, per numero e sacrificate funzioni, ben altra premura avrebbero meritato.

Viene, pertanto, conseguenziale considerare la presente proposta di legge come un contributo a recuperare il tempo per-

duto e occasioni sfuggite ed a restituire fiducia nelle istituzioni da parte di chi, troppo spesso, si è visto rifiutare anche le più elementari migliorie che categorie paritetiche, ma meno significative hanno, di contro, ottenuto senza neanche richiederle.

L'articolato è senz'altro da considerarsi nel novero della positività e risolve in termini ottimali uno dei problemi del precariato militare.

Le leggi 18 ottobre 1961, n. 1168, e 3 agosto 1961, n. 833, disciplinano l'ammissione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Per effetto della predetta normativa, attualmente i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per essere ammessi al servizio continuativo, debbono avere ultimato la ferma triennale e due rafferme, di egua-

le durata, per complessivi nove anni di servizio.

L'avanzamento invece al grado di vicebrigadiere è regolato in maniera diversa per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

In particolare, la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata dalle leggi 2 dicembre 1969, n. 998, e 8 agosto 1980, n. 435, prevede che il grado di vicebrigadiere venga conferito all'Arma dei carabinieri:

per sette decimi dei posti disponibili nell'organico del grado in parola, agli appuntati, carabinieri, allievi carabinieri e civili che abbiano frequentato con buon esito il corso biennale di allievi sottufficiali;

per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, agli appuntati che abbiano comandato lodevolmente la stazione per almeno sei mesi, siano meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali posseduti e abbiano superato apposito corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali.

Per quanto concerne, invece, il Corpo della guardia di finanza, la legge 11 dicembre 1975, n. 627, stabilisce che i vicebrigadieri siano tratti:

per nove decimi dei posti disponibili nell'organico, degli allievi della scuola sottufficiali che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni;

per il rimanente decimo dei posti disponibili, dagli appuntati in servizio che, distintisi nell'assolvimento dei propri doveri ed in possesso di spiccate qualità per bene esercitare le funzioni del grado superiore, siano proposti per la nomina a vicebrigadiere e superino appositi esperimenti professionali.

È da rilevare, inoltre, che per quanto riguarda lo stato giuridico la vigente normativa presenta talune diversità nella disciplina dell'istituto dell'aspettativa dei militari dell'Arma dei carabinieri rispetto a quelli del Corpo della guardia di finanza.

Infine, per i vicebrigadieri, gli appuntati, i carabinieri e i finanzieri, la normativa suddetta non prevede l'aspettativa per motivi privati operante invece per la categorie degli ufficiali e dei sottufficiali.

Al fine di ridurre il periodo di precariato, che è da ritenersi eccessivamente lungo, anche in relazione ai criteri selettivi che sono a base delle norme di reclutamento vigenti per l'arruolamento dei predetti Corpi di polizia, di eliminare talune sperequazioni riguardanti la posizione e di creare maggiori incentivi per la prosecuzione della carriera di tale personale che è quotidianamente esposto a notevoli disagi e gravi rischi, si rende necessario rivedere alcune disposizioni in materia di stato e di avanzamento dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Si è proceduto, pertanto, all'elaborazione di una nuova normativa che recepisce le principali istanze del personale interessato e tiene conto anche dei pareri espressi dal Consiglio centrale della rappresentanza militare.

In particolare le nuove norme eliminano le condizioni di precariato che mortificano il personale, suscitando uno stato di disagio e di malcontento, ed istituiscono, inoltre, l'aspettativa per motivi privati anche per i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, operando il perfetto allineamento con la disciplina prevista al riguardo per gli ufficiali ed i sottufficiali. Definiscono, altresì, un più armonico e più rispondente profilo di carriera, alla luce di quanto previsto per il corrispondente personale della Polizia di Stato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121. Disciplinano, infine, in maniera più uniforme e incentivante, il passaggio nella categoria dei sottufficiali, prevedendo modalità di selezione più semplici ed una più ampia riserva di posti.

I punti più qualificanti della presente proposta di legge, comuni sia per il personale dell'Arma dei carabinieri sia per quello del Corpo della guardia di finanza, sono, in sintesi, i seguenti:

a) ferma unica della durata di tre anni (articolo 3) al termine della quale i carabinieri o i finanzieri che conservino la idoneità psico-fisica e siano giudicati meritevoli, per qualità morali e rendimento, potranno ottenere, a domanda, l'ammissione al servizio continuativo (articolo 4);

b) obbligo per vicebrigadieri, graduati, carabinieri e finanzieri di vincolarsi ad una ferma di cinque anni decorrente dall'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, stabiliti con decreto del Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, del Ministro delle finanze (articolo 6);

c) istituzione dell'aspettativa per motivi privati anche per i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed eliminazione delle diversità esistenti (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14);

d) attribuzione ai carabinieri e finanzieri della qualifica di « carabiniere scelto » e « finanziere scelto » dopo almeno sei anni di servizio, su proposta delle autorità gerarchiche incaricate di esprimere il giudizio di avanzamento (articolo 15);

e) promozione a ruolo aperto dei carabinieri scelti e finanzieri scelti ad appuntato al compimento dei seguenti periodi di servizio: 12 o più anni nel 1982; 10 o più anni nel 1983; 9 o più anni dal 1984 in poi (articolo 15);

f) istituzione nella categoria dei graduati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, del grado di appuntato scelto (articolo 16);

g) concorso per titoli ed esami, indetto con determinazione dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, riservato agli appuntati che abbiano compiuto il 35° anno di età, 15 anni di servizio e riportato nell'ultimo triennio di servizio la qualifica di « eccellente » o « superiore alla media », nel limite di tre decimi delle vacanze organiche che si formano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nel ruolo dei vicebrigadieri e brigadieri (articoli 17, 18 e 19);

h) revisione e aumento degli attuali premi: lire un milione all'atto della nomina a carabiniere o finanziere; lire un milione e duecentomila all'atto del passaggio in servizio continuativo (articolo 22).

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### CAPO I.

#### STATO GIURIDICO.

##### ART. 1.

I vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri possono essere in servizio continuativo, ferma volontaria, congedo e congedo assoluto.

I vicebrigadieri in congedo sono ripartiti nelle categorie del complemento e della riserva.

##### ART. 2.

I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

*a)* appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio continuativo;

*b)* appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;

*c)* carabinieri e finanzieri ausiliari in ferma volontaria;

*d)* appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato;

*e)* appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo assoluto.

Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere *a)* e *b)*.

In tutte le norme in vigore, l'espressione « militare di truppa », riferita all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, è sostituita rispettivamente con la dizione « appuntato scelto, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere

re» e « appuntato scelto, appuntato, finanziere scelto e finanziere ».

#### ART. 3.

Gli allievi carabinieri o finanzieri e gli allievi ufficiali, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di anni tre, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

#### ART. 4.

Al termine della ferma i carabinieri, i finanzieri, gli appuntati e i vicebrigadieri che conservino l'idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudine e rendimento, a continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, possono ottenere a domanda, l'ammissione in servizio continuativo che è disposta dal comandante del Corpo.

La domanda di ammissione in servizio continuativo va presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria al comando cui è in forza il militare.

Il comandante di corpo, qualora ritenga che il militare non sia meritevole di essere ammesso in servizio continuativo, ne fa proposta per il tramite gerarchico al comandante generale che decide.

Il militare che non sia ammesso in servizio continuativo, cessa dalla ferma volontaria ed è collocato in congedo. Il periodo di tempo trascorso oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma.

#### ART. 5.

Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio continuativo per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sotto-

posto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria finché non riacquisti l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato o non sia definito il procedimento penale o disciplinare.

Il militare che abbia riacquistato l'idoneità fisica incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare sia stato definito in senso favorevole può ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria.

#### ART. 6.

All'atto dell'ammissione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per la Guardia di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, i vicebrigadieri, i graduati, i carabinieri e i finanzieri debbono assumere l'obbligo di vincolarsi con ferma speciale di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti a domanda per gravi e comprovati motivi. La domanda può non essere accolta per ragioni di servizio.

Il predetto vincolo vale anche per i militari in servizio permanente o continuativo.

#### ART. 7.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è aggiunto il seguente:

« Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati ».

Dopo il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è aggiunto il seguente:

« Il militare subisce una detrazione di anzianità anche quando sia stato in aspettativa per motivi privati ».

## ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è sostituito dal seguente:

« Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri può essere collocato in aspettativa per provata infermità e per motivi privati. È altresì collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra ».

Dopo il terzo comma dello stesso articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dall'interessato. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio.

Fermo il disposto del secondo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi collocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio ».

## ART. 9.

Al primo comma dell'articolo 11 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è aggiunta, dopo la lettera *b*), la seguente:

« *c*) motivi privati ».

Dopo il quarto comma dello stesso articolo 11 sono aggiunti i seguenti:

« L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dall'interessato. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze di servizio.

Fermo il disposto del terzo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno.

L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio ».

## ART. 10.

Il militare in aspettativa per infermità che debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento e per la nomina a sottufficiale, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio.

Il militare in aspettativa per motivi privati, che debba essere valutato per l'avanzamento o che debba sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, qualora ne faccia domanda, è richiamato in servizio.

## ART. 11.

All'articolo 8 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dall'interessato in aspettativa per motivi privati non è computato ».

## ART. 12.

All'articolo 12 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio né altro assegno. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dall'interessato in aspettativa per motivi privati non è computato ».

## CAPO II.

## CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

## ART. 13:

Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è ag-

giunta, dopo la lettera c), la seguente lettera:

« *c-bis*) reiterate e gravi mancanze disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado ».

#### ART. 14.

Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, è aggiunta dopo la lettera c) la seguente lettera:

« *c-bis*) reiterate e gravi mancanze disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravità da importare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado; ».

### TITOLO II.

#### AVANZAMENTO.

#### ART. 15.

Ai carabinieri e finanzieri che compiano almeno sei anni di servizio può essere conferita la qualifica di « carabiniere scelto » su proposta delle autorità gerarchiche incaricate di esprimere il giudizio di avanzamento.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, la promozione a ruolo aperto ad appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ha luogo al compimento dei seguenti periodi di servizio effettivo: 12 anni o più anni nel 1982, 10 o più anni nel 1983; 9 o più anni dal 1984 in poi.

#### ART. 16.

Nella categoria dei graduati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia

di finanza è istituito il grado di appuntato scelto.

Tale grado viene conferito, a ruolo aperto, agli appuntati ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento, al compimento di almeno 10 anni di grado o 24 di servizio.

Un terzo dei posti annualmente disponibili viene messo a concorso per titolo ed esami.

Al concorso di cui al precedente comma possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di lodevole servizio che ne fanno esplicita richiesta.

Nel periodo di servizio di cui al secondo comma non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

L'appuntato scelto è ufficiale di polizia giudiziaria e, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, anche ufficiale di polizia tributaria.

#### ART. 17.

Il numero 1) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« 1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato un corso di reclutamento della durata di due anni; ».

#### ART. 18.

Il numero 2) dell'articolo 1, della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 28 agosto 1980, n. 435, è sostituito dal seguente:

« 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami indetto con determinazione del comandante generale, dagli appuntati e appuntati scelti che abbiano compiuto 35 anni di età e 15 anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di "eccellente" o "superiore alla media" o giudizi equivalenti ».

Allo stesso articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La commissione di avanzamento dei sottufficiali valuta i titoli posseduti dagli aspiranti giudicati meritevoli di partecipare al concorso e forma la graduatoria di merito attribuendo a ciascuno un punto complessivo espresso in ventesimi.

Il comandante generale ammette agli esami di concorso, secondo l'ordine dell'anzidetta graduatoria, un numero massimo di concorrenti pari al triplo delle nomine a vicebrigadiere ad essi riservate.

I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono valutati dalla commissione di avanzamento dei sottufficiali e, se giudicati idonei, iscritti in una graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

I medesimi, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo delle nomine da effettuare, sono nominati vicebrigadieri con decorrenza dal giorno successivo a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso di reclutamento concluso nell'anno.

I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno precedente a quello per il quale è indetto il concorso.

L'indicazione e le norme di valutazione dei titoli, le prove e le norme di svolgimento degli esami nonché la composizione e la nomina della relativa commissione giudicatrice sono stabilite con determinazione del comandante generale.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei possono essere devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1) ».

#### ART. 19.

Il numero 2) dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituito dal seguente:

« 2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante concorso per

titoli ed esami indetto con determinazione del comandante generale, dagli appuntati e appuntati scelti che abbiano compiuto 35 anni di età e 15 anni di servizio e che abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di "eccellente" o "superiore alla media" o giudizi equivalenti ».

Allo stesso articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La commissione di avanzamento dei sottufficiali valuta i titoli posseduti dagli aspiranti giudicati meritevoli di partecipare al concorso e forma la graduatoria di merito attribuendo a ciascuno un punto complessivo espresso in ventesimi.

Il comandante generale ammette agli esami di concorso, secondo l'ordine dell'anzidetta graduatoria, un numero massimo di concorrenti pari al triplo delle nomine a vicebrigadiere ad essi riservate.

I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono valutati dalla commissione di avanzamento dei sottufficiali e, se giudicati idonei, iscritti in una graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti.

I medesimi, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo delle nomine da effettuare, sono nominati vicebrigadieri con decorrenza dal giorno successivo a quella attribuita all'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso di reclutamento concluso nell'anno.

I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data del 31 marzo dell'anno precedente a quello per il quale è indetto il concorso.

L'indicazione e le norme di valutazione dei titoli, le prove e le norme di svolgimento degli esami nonché la composizione e la nomina della relativa commissione giudicatrice sono stabilite con determinazione del comandante generale.

I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei possono essere devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1) ».

## ART. 20.

L'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è abrogato.

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI VARIE.

## ART. 21.

Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 11 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri, dei graduati e dei carabinieri, nonché quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili.

## ART. 22.

Il militare ha diritto ai seguenti premi:

a) lire 1.000.000 all'atto della nomina a carabiniere o finanziere;

b) lire 1.200.000 all'atto del passaggio in servizio continuativo o permanente.

## ART. 23.

I carabinieri e i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto due anni di servizio.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

## ART. 24.

I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qua-

lora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio.

#### TITOLO IV.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### ART. 25.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanziari in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui possono transitare in servizio continuativo nei modi previsti dall'articolo 4;

b) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanziari che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano a domanda, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in servizio continuativo nei modi previsti dall'articolo 4;

c) i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio continuativo;

d) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanziari vincolati con rafferma annuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo alla scadenza del vincolo stesso, nei modi previsti dall'articolo 4;

e) i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanziari vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquisito l'idoneità fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio continuativo nei modi

previsti dall'articolo 4, se hanno compiuto quattro anni di servizio, ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

ART. 26.

Le norme di cui ai precedenti articoli 17 e 20 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati ancora indetti i concorsi ai sensi della normativa precedentemente vigente.